

TI_GERICHTE 12.2024.20 vom 27. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.20

FR: TI_GERICHTE 12.2024.20 du 27 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2024.20 del 27 maggio 2024

Regeste

Contratto di credito ipotecario, credito di costruzione per il finanziamento di un'operazione immobiliare; denaro utilizzato per altri scopi; restituzione della somma

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

E. 2

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 31 gennaio 2024 contro la decisione 18 dicembre 2023 e la risposta all'appello 12 aprile 2024 sono tempestivi (tenuto conto delle ferie giudiziarie, cfr. art. 145 cpv. 1 lett. a e c CPC), così come la replica spontanea dell'appellante.

E. 3

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di stabilire che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). Giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente adottati e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

E. 4

Con l'impugnata decisione, la giudice di primo grado ha premesso che oggetto della controversia non è l'esistenza o l'ammontare del credito, ma solo la sua esigibilità a seguito della decadenza del contratto di prestito ipotecario e del derivante obbligo di restituzione

del denaro in capo a AP 1. Ella ha poi osservato che è evidente che i fr. 616'000.- di fondi propri richiesti dalla banca per concedere il finanziamento dovevano essere versati da AP 1 in contanti (sicché gli eventuali altri valori patrimoniali che questi ha preteso di aver apportato nell'operazione sono irrilevanti), che sul suo conto privato gli importi depositati a lui direttamente riconducibili ammontavano a poche migliaia di franchi e che i necessari "fondi propri" sono stati raccolti tramite prestito personale da terzi (ciò che egli non ha contestato, se non genericamente nelle conclusioni). Tuttavia tale fatto, così come la circostanza che l'erogazione iniziale del credito sia stata approvata sulla base di informazioni (false) fornite dall'allora direttore della banca medesima, non costituiscono la ragione della decadenza del contratto. La giudice ha pure ritenuto influente stabilire, ai fini del giudizio, se l'intenzione di AP 1 sia stata sin dal principio quella di ristrutturare la struttura alberghiera anziché tramutarla in uno stabile di appartamenti, se egli abbia tempestivamente proposto il cambio di progetto e se la banca abbia eccessivamente temporeggiato creandogli delle false aspettative. Ella ha piuttosto ritenuto determinante quanto già sottolineato dalla CEF nella sua decisione 20 aprile 2018 (doc. A) e non contestato da AP 1, ovvero che l'utilizzo del credito di costruzione di fr. 208'000.- per rimborsare parzialmente, in data 21 settembre 2015, un prestito personale concesso dalla E_____ SA non è conforme allo scopo del credito ipotecario, costituisce una violazione dell'art.

E. 5

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 15'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L'appello 31 gennaio 2024 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 30'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 15'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:

- ;
- .

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 7

cpv. 2 del contratto di credito quadro e ne ha comportato l'esigibilità su tale base, ritenuto che la banca non ha mai invocato né una disdetta né un vizio di volontà. Infine, la giudice ha rilevato che è incontestato che la banca ha scoperto tale circostanza solo dopo aver avuto accesso agli atti penali (pur avendo già a fine ottobre/dicembre 2015 cominciato a nutrire dei dubbi su tutta l'operazione), e che una sua mala fede non risulta dimostrata. Di qui la reiezione dell'azione di disconoscimento di debito. 5. Con il gravame, l'appellante rimprovera alla giudice di primo grado un errato apprezzamento delle prove per non aver accertato che la banca sapeva dall'inizio che l'importo di fr. 208'000.- da lei erogato non sarebbe stato utilizzato per pagare lavori svolti sul cantiere di _____, bensì un credito personale concesso a AP 1 dalla E_____ SA, e aveva dato la sua autorizzazione; ciò per il tramite di Y_____, all'epoca direttore e responsabile della filiale luganese della banca, nonché organo della medesima, che era l'ideatore stesso dell'operazione di finanziamento, ne conosceva tutti i dettagli ed era addirittura intervenuto personalmente per sbloccare l'erogazione del denaro e agevolare il pagamento della fattura di fr. 208'000.-, trasmettendo fotografie riguardanti lavori non eseguiti dalla E_____ SA, bensì (riconoscibilmente) da una ditta terza (cfr. doc. M, in particolare p. 2-3, 25-29 e 52 e allegati 2 e 3). Per l'appellante, il suddetto direttore con il suo agire lo avrebbe pertanto autorizzato a derogare a quanto indicato nel contratto quadro, vincolando anche la banca. 6. Ora, il gravame non si confronta con l'accertamento pretorile secondo cui è incontestato che l'utilizzo fatto dei fr. 208'000.- erogati dalla banca era contrario al contratto e che la scoperta, da parte della banca, della destinazione del denaro è avvenuta solo dopo aver avuto accesso agli atti penali, ovvero a fine 2016 (decisione impugnata, consid. 9 primo paragrafo e consid. 14 secondo paragrafo). Onde rispettare il proprio onere di motivazione (art. 311 CPC), l'appellante avrebbe dovuto smentire tale circostanza, indicando dove, negli allegati di prima sede, aveva contestato tale assunto o proposto le argomentazioni ora contenute nel gravame. Non avendolo fatto, esse risultano pertanto irricevibili, oltre che nuove (art. 317 CPC). La lacuna non può essere sopperita dalle indicazioni contenute nella replica spontanea 25 aprile 2024 (che rinvia alla replica 16 settembre 2019, ad. 14, al verbale di udienza 8 gennaio 2020, p. 1 e alle conclusioni 17 aprile 2024, pto. 4), giacché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso e il ricorrente non può validamente completare o migliorare la sua impugnativa con la replica, proponendo delle censure che avrebbero già potuto essere sollevate in precedenza (DTF 142 III 413 consid. 2.2.4; STF 4A_545/2021 del 25 agosto 2023 consid. 2, 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 1). Aggiungasi inoltre che, laddove in prima sede è stato (come nel caso concreto) ordinato un secondo scambio di scritti, esso costituisce l'ultima occasione per presentare illimitatamente allegazioni, contestazioni e mezzi di prova (cfr. art. 229 CPC), che pertanto l'eventuale proposizione dell'argomentazione qui in discussione all'udienza

E. 8

In conclusione l'appello, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'495'794.71. Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono quantificate in fr. 15'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. L'appello 31 gennaio 2024 di AP 1 è respinto nella misura della sua ricevibilità. 2. Le spese

processuali della procedura d'appello, di fr. 30'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 15'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ;
- . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi
giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.